

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.....

... sul blocco delle pensioni ha creato molte legittime aspettative. Dopo la sentenza il Governo ha approvato un decreto, parziale e insoddisfacente. Un decreto che è stato approvato dal Senato e che dovrà passare al vaglio della Camera.

NEL FRATTEMPO L'INPS HA ASSUNTO DUE POSIZIONI PRECISE:

- 1) *si è impegnato ad attuare in modo automatico le misure previste dal decreto;*
- 2) *ha emanato una circolare, prescrivendo di non accettare domande di ricostruzione delle pensioni che facciano riferimento alla sentenza.*

Ricorsi? – Lo SPI non lascia solo nessuno

I pensionati che intendono presentare ricorsi saranno informati della situazione e chiedendo loro di lasciare il proprio recapito per ricontattarli appena il decreto sarà trasformato in modo definitivo in legge e quindi saremo in grado di valutare meglio la percorribilità di eventuali ricorsi, oggi improponibili e quindi inutili e costosi.

LO SPI CGIL PRONTO A FARSI CARICO DELLE TUE ESIGENZE E DELLA TUA DECISIONE, NON PROMETTE MIRACOLI MA LAVORA PER OTTENERE RISULTATI CHIARI:

Abbiamo chiesto al Governo di ripristinare il valore reale del potere di acquisto delle pensioni, concordato con il Ministro Poletti, nell'incontro del 15 Giugno u.s. l'apertura di un tavolo di confronto sulla condizione degli anziani per contrastare gli effetti negativi prodotti dalla crisi in atto nel Paese., con lo scopo di trovare soluzioni e interventi in tempo utile per essere inseriti nella futura legge di stabilità per il 2016.



Il 16 Luglio u.s. c'è stato il primo incontro con il Ministro rilevando un clima costruttivo, nel quale le parti hanno convenuto di proseguire il confronto entrando nel merito delle proposte del sindacato, convenendo l'istituzione di due tavoli tecnici che dovranno affrontare:

Il primo: la questione del sistema di perequazione con la rivalutazione degli assegni pensionistici e l'eventuale revisione del carico fiscale sui redditi da pensione;

Il secondo: gli aspetti legati alla condizione degli anziani, il contrasto alla povertà e alla non autosufficienza.

Nell'incontro, inoltre, è stato ribadito, unitariamente, di ripristinare il sistema concordato con il Governo Prodi che garantiva il 100% di rivalutazione fino a 5 volte il minimo e riconosceva a tutti una rivalutazione pro-quota; di utilizzare le pensioni perequate al 2013 come base di calcolo per gli anni successivi; di utilizzare i risparmi che si realizzano sulla previdenza a favore di un Fondo di sostegno alle pensioni dei giovani.

DOCUMENTO CONCLUSIVO ESECUTIVI UNITARI SPI FNP UILP

Roma – 18 Giugno 2015 - Gli esecutivi unitari di SPI – FNP – UILP riuniti a Roma il giorno 18.06.2015 confermano e rilanciano la piattaforma unitaria.

Evidenziano come le tante iniziative e mobilitazioni attuate unitariamente nelle ultime settimane a livello locale e l'azione di pressione attuata a livello nazionale abbiano riportato al centro dell'attenzione le nostre proposte e siano state utili per spingere Governo e Parlamento ad aprire un confronto con il sindacato sul tema delle pensioni e del decreto 65.

Condividono il giudizio positivo espresso dalle Segreterie Nazionali in merito all'incontro avvenuto con il Ministro del Lavoro Poletti lo scorso 15 giugno, valutato come un passo nella giusta direzione. In particolare è molto importante che il Ministro abbia accolto la richiesta di riaprire un dialogo, non episodico, sulla materia previdenziale. In proposito si è fissato un nuovo incontro per il giorno 16 Luglio in cui si definiranno i punti specifici che intendiamo affrontare.

A quel punto seguirà un lavoro di approfondimento per giungere a trovare soluzioni in tempo utile per la futura legge di stabilità. I segretari generali SPI FNP UILP hanno richiesto al Ministro e al Governo modifiche sostanziali da apportare in sede di conversione al decreto 65, definito da tutti insufficiente e inadeguato, per renderlo più equo e rispondente alla sentenza della Corte Costituzionale.

In particolare abbiamo richiesto che venga ristabilito il montante delle pensioni in essere, incrementando il loro importo mensile impedendo in questo modo che il danno diventi permanente.

Così come sarà fondamentale definire un meccanismo di perequazione/rivalutazione in grado di garantire nel tempo il potere d'acquisto degli assegni pensionistici che la Corte ha giustamente definito essere "retribuzione differita".

Su questo punto il Ministero non è andato oltre all'impegno di seguire l'iter del decreto dichiarando che i margini sono molto stretti.

Su questo aspetto, considerando che il decreto andrà convertito entro il 21 Luglio, gli esecutivi SPI – FNP – UILP

INVITANO:

tutte le strutture territoriali a continuare la mobilitazione con presidi unitari, incontri con parlamentari, presenza nei mezzi di comunicazione.

DECIDONO:

due manifestazioni, una a Piazza del Pantheon il 24 giugno alle ore 9.30 e una al Senato nella data che le segreterie comunicheranno in relazione ai tempi della discussione per la conversione del decreto, per chiedere di ripristinare il valore reale del potere d'acquisto di tutte le pensioni e sostenere le nostre rivendicazioni.

A questo proposito abbiamo ricordato al Ministro i temi su cui SPI – FNP – UILP chiedono da tempo al Governo di intervenire:

- Riduzione della pressione fiscale nazionale e locale
- Equiparazione no tax area per pensionati e lavoratori
- Eliminazione del Fiscal drag
- Estensione 14° mensilità per sostenere le pensioni medio-basse
- Maggiori finanziamenti certi e stabili per la non autosufficienza

Inoltre nell'incontro è stato segnalato al Ministro l'effetto destabilizzante che suscitano le continue dichiarazioni del Presidente dell'INPS.

Il prof. Boeri dovrebbe rapidamente comprendere che è chiamato a un compito molto importante: far funzionare l'azienda INPS e gestire al meglio i contributi versati dai lavoratori e dalle imprese. Abbiamo chiesto al Ministro che le conoscenze dell'istituto vengano usate per fare finalmente chiarezza sulle spese previdenziali, al netto degli interventi assistenziali separando l'assistenza dalla previdenza e al netto di quanto i pensionati restituiscono in tasse alle casse dello Stato. Potrebbe così cessare una dannosa e inutile campagna di criminalizzazione nei confronti dei pensionati e dei costi nella nostra previdenza.

SPI – FNP - UILP attendono ancora la convocazione che il presidente Boeri si era impegnato a fare nell'incontro del 19 Marzo per definire un nuovo protocollo di relazioni sindacali, e stabilizzare così un rapporto che auspichiamo possa essere sempre più costruttivo per le persone che rappresentiamo. SPI – FNP - UILP inoltre, considerano positivo, per il rafforzamento della contrattazione territoriale sociale, il protocollo che si sta definendo con la presidenza nazionale dell'ANCI.

Pensionati Cgil Cisl Uil: 'Basta fare cassa sulle nostre spalle'

Firenze – 14 Luglio 2015 - In 250 stamani al presidio di Cgil Cisl e Uil pensionati davanti alla sede Inps regionale a Firenze per chiedere le modifiche al decreto del governo sul rimborso una tantum e sulla rivalutazione delle pensioni

Modifiche al testo del decreto del governo sulla rivalutazione delle pensioni: questo in sintesi la richiesta che arriva dal presidio dei sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil che si è tenuto stamani davanti alla sede regionale Inps. "Non siamo privilegiati - hanno detto i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil Pensionati, - I pensionati sono persone che hanno lavorato una vita per far crescere questo Paese. Oggi ci mobilitiamo per chiedere che ci venga restituito quello che ci è stato tolto, così come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale. E' una questione di giustizia e di equità".

Circa 250 persone hanno partecipato al presidio per chiedere miglioramenti significativi al decreto del governo che al momento non solo restituisce soltanto una parte degli arretrati, ma lo fa "una tantum", cioè i pensionati riavranno una parte di quello che hanno perso in questi anni, ma solo per il passato, e non per il futuro, ricevendo d'ora in avanti una pensione più bassa.

"E' falsa la propaganda che vorrebbe insinuare una sorta di guerra tra pensionati e giovani - è stato spiegato da Spi, Fnp e Uil pensionati - Non rubiamo il futuro ai giovani, anzi i pensionati in questi anni di crisi sono stati il primo ammortizzatore sociale per le famiglie, vera colonna portante di questo Paese.



Adesso non si può pensare di fare cassa sulle spalle dei pensionati". A margine dell'iniziativa i tre segretari di Spi-Cgil, Bruno Calzolari, Fnp-Cisl, Mauro Scotti, e Uil Pensionati, Alberto Andreazzoli, sono stati ricevuti dal direttore regionale dell'Inps Paolo Sardi, il quale ha preso l'impegno di farsi portavoce delle istanze dei sindacati ai vertici nazionali dell'istituto. "Mi sento coinvolto - ha detto Sardi - Mi è piaciuto molto che nell'incontro di stamani sia stato ribadito che l'Inps è di tutti, significa che è un'iniziativa non settoriale ma di ampio respiro". All'incontro con il direttore Inps Sardi hanno partecipato anche le segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil per sottolineare, è stato spiegato, "come in gioco ci siano questioni che riguardano i diritti di tutti i lavoratori non soltanto dei pensionati. Basta far passare il messaggio che sia in atto uno scontro tra lavoratori e pensionati.

Riforma Pensioni, I sindacati chiedono la quota 100

La proposta piace alla parte sindacale e al sindacato dei pensionati. Bocciata invece l'ipotesi di un ricalcolo contributivo dell'assegno.

I sindacati sono favorevoli al progetto sulla [quota 100](#), senza penalità, con l'abbinamento di un'uscita a 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, per i lavoratori precoci. Oltre ad una rapida approvazione di una nuova misura che risolva in modo definitivo il problema degli [esodati](#) ed un incremento del potere d'acquisto delle prestazioni più basse. Lo scrive in una nota Vera Lamonica, segretaria Confederale Cgil, dopo la manifestazione di ieri in Piazza a Roma in cui i sindacati hanno manifestato contro il decreto sulla rivalutazione delle pensioni. "Serve flessibilità, partendo almeno dai 62 anni, che però non comporti ulteriori penalizzazioni ed è attorno a questi punti che si dovrà svolgere il confronto con il Governo nei prossimi giorni. Ci sono in Parlamento alcune proposte, quelle sulla cd. [quota 100](#), che sono positive e vanno in questo senso".

Un secco no arriva invece all'ipotesi di flessibilità pensata da Boeri che intende concedere un anticipo dell'assegno al prezzo di un passaggio al sistema di calcolo contributivo. "I dettagli della proposta non li conosciamo ma il [Piano Boeri](#) va rispedito al mittente perché esporrebbe gli assegni ad un taglio secco del 30%. E questo è inaccettabile per persone che hanno lavorato oltre 35 anni." Sullo stesso tono anche Carla Cantone dello Spi Cgil che ricorda come "non spetta all'Inps discutere di [riforma delle pensioni](#), ma al governo, Boeri deve far funzionare la struttura e far fare i versamenti di contributi, a partire dallo Stato, che non li paga" ha detto la sindacalista nel corso della manifestazione che si è tenuta al Pantheon. "Il Governo - ricorda la Cantone - dovrà formulare quanto prima la sua proposta sulle correzioni da apportare al sistema pensionistico, se la si vuole discutere e inserire nella Legge di Stabilità".

"Accanto a queste misure è necessario dare una boccata d'ossigeno agli assegni più bassi e a quelli duramente colpiti dall'inflazione e della mancata indicizzazione delle pensioni - ricordano dal sindacato - Il decreto sulle pensioni è in realtà un bluff perché interessa una piccola fascia di pensionati e restituisce loro cifre al di sotto di quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 70/2015. Questo risarcimento, per quanto non potrà risolvere il grande problema della sempre più drastica riduzione del potere d'acquisto delle pensioni. "Basti pensare che la pensione media è di poco superiore agli 800 euro e quindi la stragrande maggioranza dei pensionati e delle pensionate non sarà coinvolta in questa piccola restituzione. È questo il vero nodo su cui intervenire: serve un sistema previdenziale più equo, occorre intervenire su pensioni d'oro e vitalizi per dare respiro alle pensioni più basse".

La Proposta sulla Quota 100 - DDL 2945 (Damiano)							
Anni di contribuzione							
Età	34	35	36	37	38	39	40
60	94	95	96	97	98	99	100
61	95	96	97	98	99	100	101
62	96	97	98	99	100	101	102
63	97	98	99	100	101	102	103
64	98	99	100	101	102	103	104
65	99	100	101	102	103	104	105
66	100	101	102	103	104	105	106
67	101	102	103	104	105	106	107

La tabella mostra le possibili combinazioni per perfezionare la cd. quota 100, valore determinato dalla somma dell'età anagrafica e contributiva del lavoratore. La Tabella è stata elaborata sulla base del ddl 2945. La proposta richiede comunque un minimo di 62 anni di età e 35 anni di contributi: in verde sono quindi mostrate le combinazioni che soddisfano tali requisiti. Per gli autonomi i requisiti da perfezionare sono di un anno più elevati: servono almeno 63 anni ed il perfezionamento della quota 101. Gli Assegni così determinati non sono soggetti a decurtazioni - [PensioniOggi.it](#)

Tabella calcolo rimborsi (cosiddetto Bonus) e ricalcolo pensioni (*)

Pensione lorda al 31/12/2011	Pensione lorda mensile al 1/08/2015	Pensione lorda mensile al 1/01/2016	Pensione lorda con applicazione sentenza	Rimborso lordo con Dlgs. 65/2015	Rimborso spettante con applic. Sentenza
1.406,00	1.429,89	1.445,14	1.507,09	746,31	3.029,20
1.450,00	1.474,64	1.490,36	1.553,97	769,67	3.113,53
1.500,00	1.525,49	1.541,75	1.607,23	796,21	3.209,35
1.550,00	1.576,34	1.593,14	1.600,50	822,75	3.305,18
1.600,00	1.627,19	1.644,54	1.713,76	849,29	3.401,01
1.650,00	1.678,04	1.695,93	1.767,03	875,83	3.496,84
1.700,00	1.728,89	1.747,32	1.820,29	902,37	3.592,62
1.750,00	1.779,74	1.798,71	1.873,56	928,91	3.688,50
1.800,00	1.830,58	1.850,10	1.926,83	955,45	3.784,33
1.850,00	1.881,43	1.901,49	1.980,09	981,99	3.880,16
1.900,00	1.922,93	1.935,29	2.027,72	503,21	3.971,44
2.000,00	2.024,13	2.037,15	2.133,95	529,70	4.162,88
2.050,00	2.074,74	2.088,07	2.187,07	542,94	4.258,60
2.100,00	2.125,34	2.134,00	2.240,19	556,18	4.354,32
2.150,00	2.175,94	2.189,93	2.293,31	569,42	4.450,04
2.200,00	2.226,55	2.240,86	2.346,42	582,66	4.545,76
2.250,00	2.277,15	2.291,79	2.399,54	595,91	4.461,46
2.300,00	2.327,75	2.342,72	2.452,66	609,15	4.737,20
2.350,00	2.367,99	2.376,78	2.427,67	310,78	4.844,05
2.400,00	2.418,37	2.427,35	2.550,18	317,39	4.923,70
2.500,00	2.519,13	2.528,49	2.655,18	330,61	5.083,01
2.600,00	2.619,90	2.629,63	2.760,19	343,84	5.242,31
2.700,00	2.720,66	2.730,77	2.865,19	357,06	5.5.401,60
2.800,00	2.821,43	2.831,91	2.970,20	370,29	5.560,92

(*) Dal sito PensioniOggi

L'importo dell'indennità di accompagnamento per il 2015 passa a 508,55 euro per 12 mensilità. L'importo annuale è di poco più di 6 mila euro.

Ammonta a 508,55 euro mensili l'indennità di **accompagnamento nel 2015**, il sostegno economico statale pagato dall'Inps, previsto dalla legge 18/1980 per le persone dichiarate totalmente invalide. Tale provvidenza, come è noto, ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all'oggettiva situazione di invalidità, in favore di coloro che si **trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua**.

L'[indennità di accompagnamento](#) è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. L'assegno non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.

La domanda. L'assegno di accompagnamento si ottiene trasmettendo telematicamente la domanda per l'accertamento dell'invalidità alla Commissione Medica presso la competente Sede territoriale dell'Inps, allegando, sempre con modalità online, formale certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la eventuale dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita".

Per avere diritto a questo trattamento economico assistenziale, non collegato a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'assegno viene corrisposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Il Cumulo. L'indennità non è cumulabile con altri trattamenti simili come ad esempio le prestazioni concesse per **invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio** (è possibile scegliere il sussidio più conveniente); una specifica causa di incumulabilità è prevista anche con riferimento all'**indennità di frequenza** (la prestazione assistenziale riconosciuta ai minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età) ma in generale l'indennità è compatibile sia con lo svolgimento di attività lavorative sia con le altre prestazioni di invalidità civile (assegno mensile e pensione di inabilità civile). Si ricorda che l'[indennità di accompagnamento](#) non è reversibile ai superstiti, e spetta a condizione che il beneficiario **non risulti ricoverato gratuitamente in strutture di lungo degenza residenziali**.

Importo Mensile dell'indennità di Accompagnamento		
Anno	Importo	
2002	€	426,09
2003	€	431,19
2004	€	436,77
2005	€	443,83
2006	€	450,78
2007	€	457,66
2008	€	465,09
2009	€	472,04
2010	€	480,47
2011	€	487,39
2012	€	492,97
2013	€	499,27
2014	€	504,07
2015	€	508,55

L'assegno è erogato indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione. L'indennità è corrisposta per 12 mensilità - [PensioniOggi.it](#)

La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l'essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere autodichiarata ogni anno, attraverso un'autocertificazione inviata dall'Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato — in via automatizzata in rete — di norma entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura periferica dell'Istituto di riferimento. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al documento un'ulteriore autocertificazione (anch'essa redatta in modalità telematica), attestante il nome e l'indirizzo della struttura di ricovero e l'ammontare della retta pagata.

Notizie Previdenziali

Dall'INPS

Decreto Interministeriale 8 aprile 2015. Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello per l'anno 2015.

Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni e criteri di ammissione al beneficio riferito a premi corrisposti nel 2014. L'apertura della procedura per l'invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio. Nel corso degli ultimi anni, l'impianto normativo che regola lo sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello è stato oggetto di ripetuti interventi che, oltre a diminuzione delle risorse, e, più recentemente, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015.

In particolare: l'articolo 1, c. 313 della legge n. 190/2014, ha previsto una riduzione delle risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro per l'anno 2015;

il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 ha dettato le regole per la pratica fruizione dell'incentivo. Anche per il 2015 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi **corrisposti nell'anno 2014** (1 gennaio-31 dicembre).

Circolare n° 128 del 26/06/2015

Incentivo all'assunzione di giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani"

Con i decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015, pubblicato in data 11 febbraio 2015 nella sezione legale del sito internet del Ministero, e n. 169 del 28 maggio 2015, pubblicato nella medesima sezione in data 03 giugno 2015, allegati alla presente circolare (All. n. 1 e 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014, con il quale ha disciplinato l'incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto "Programma garanzia Giovani".

I moduli telematici di prenotazione e conferma sono stati aggiornati, tenendo conto delle novità contenute nei citati decreti.

La presente circolare illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.

Circolare 129 del 26/07/2015

Somma aggiuntiva (14à mensilità)

Anno 2015

Requisiti di età

Il beneficio spetta ai pensionati con almeno **64** anni di età. Per l'anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.

L'aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età.

Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

Requisiti di contribuzione

Il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007 e che di seguito si riepilogano.

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva
Anni di contribuzione		
Fino a 15 anni	Fino a 18	€ 336,00
Oltre 15 e fino a 25	Oltre 18 e fino a 28	€ 420,00
Oltre 25	Oltre 28	€ 504,00

Per la corresponsione dell'aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.

Circolare n° 130 del 02/07/2015

Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni applicative dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.

2. Finalità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Com'è noto, l'art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.

Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.

3. Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015 3.1. Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1

Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione

automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici medesimi.

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.

3.2. Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall'anno 2014 – articolo 1, comma 1, n. 2

Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall'anno 2014.

In particolare, l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari: al 20% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015; al 50% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all'anno 2016.

Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS 20% del 40%

Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo 20% del 20%

Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo 20% del 10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
Nessun aumento

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.

Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.

Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS 50% del 40%

Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo 50% del 20%

Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo 50% del 10%

Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS Nessun aumento

L'Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di

perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell'anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge n. 388 del 2000.

L'allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.

4. Ambito di applicazione – articolo 1, comma 2

L'articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto n. 65 del 2015 fa rinvio all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come previsto dal citato articolo 34, comma 1. Il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, si fa presente che gli enti erogatori degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

L'Istituto sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.

5. Abrogazione della perequazione di cui al decreto legge n. 98 del 2011 – articolo 18, comma 3

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 65 in esame dispone che resta ferma l'abrogazione del terzo comma dell'art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 24, comma 25 del decreto legge n. 201 del 2011, aveva già abrogato il predetto terzo comma, dell'articolo 18, in base al quale *“a titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”*.

6. Ricostituzioni e arretrati – articolo 1, comma 3

Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d'ufficio. Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, il comma 3, dell'articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate – quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015. Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione. Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.

Circolare n° 125 del 25/06/2015

A tutte le compagne e a tutti i compagni
che hanno contribuito col loro lavoro a Cgil Incontri 2015

Carissime compagne e carissimi compagni,

a nome della Segreteria confederale e di tutta la CGIL nazionale voglio ringraziarvi di cuore per il grande e positivo lavoro che avete fatto e che ha determinato il successo della diciannovesima Edizione di "Cgil Incontri".

La consideriamo, sotto ogni aspetto, un successo politico, sindacale e organizzativo, che è stato reso possibile grazie al vostro impegno, alla vostra dedizione ed alla vostra fatica.

Siamo stati colpiti dal clima di coesione solidale e di grande serenità che ha sempre regnato negli stand: abbiamo visto all'opera una bella squadra, unita, determinata, pronta a fare il necessario con forte senso dell'organizzazione e grande spirito di collaborazione, senza mai far mancare quell'indispensabile dose di allegria e d'ironia.

Molte compagne e molti compagni del nostro Comitato Direttivo nazionale hanno espresso ammirazione per come una Camera del Lavoro, non certo fra le più grandi, riesca così egregiamente a sostenere lo sforzo politico ed organizzativo che un'iniziativa lunga e complessa come "Cgil Incontri" comporta.

Grazie a tutte e tutti voi "Cgil Incontri" si è confermato un appuntamento di grande importanza, non solo per la CdLT di Pistoia e la Cgil regionale, bensì per tutta la Cgil.

Alla prossima Edizione (la ventesima) di "Cgil Incontri", dunque!

Un abbraccio a tutte e tutti.

Nino Baseotto
Segreteria nazionale CGIL
Responsabile Area Politiche Organizzative